VIALE TIZIANO, 74 - 00196 - ROMA • T. +39 06 91684005
F. +39 0691684028 • gs@fisr.it • gs@pec.fisr.it www.fisr.it

Comunicato Ufficiale n. 82 del 19/04/2017
GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE HOCKEY PISTA
Stagione sportiva 2016/2017

Nel procedimento avviato a seguito di formale reclamo a firma del Sig. Angelo Messina Presidente dell'ASD Molfetta Hockey 2012, nei confronti dell'ASD Hockey Club La Mela e del proprio tesserato Sig. Bastias Jorge Rodrigo per aver quest'ultimo preso parte ad un incontro del Campionato Nazionale di Hockey su Pista di serie A2 in presunta posizione irregolare.

IN FATTO

In data 2.4.2017, il Presidente dell'ASD Molfetta Hockey 2012 Sig. Angelo Messina inoltrava formale reclamo ai competenti uffici federali comunicando che l'atleta Sig. Bastias Jorge Rodrigo della squadra Hockey Club La Mela avrebbe preso parte, all'incontro indicato in premessa, in posizione irregolare. In particolare veniva segnalato che il predetto giocatore benché "atleta straniero" avrebbe comunque partecipato all'incontro di serie A2 benché la normativa federale sul punto "Norme per il Tesseramento 2016/2017 artt. 7.2.2 e ss. e 8 e ss", vietasse il tesseramento di atleti stranieri per tale Categoria.

In data 4.4.2017, la ASD Hockey Club La Mela, notiziata del sopraddetto reclamo, inviava in Federazione una memoria difensiva ex art. 69 comma 4 Regolamento di Giustizia e Disciplina Fihp, con allegata documentazione, al fine di dimostrare l'infondatezza delle avverse contestazioni.

In data 7.4.2017, questo Giudice fissava per il giorno 18.4.2017 la pronuncia del conseguente provvedimento concedendo, altresì, termine alle due società interessate sino a tre giorni prima di tale data per inviare ulteriori atti e documenti a sostegno delle rispettive posizioni. Richiedeva, infine, sia all'Ufficio Tesseramento che al Settore Tecnico Nazionale Fihp chiarimenti in ordine alla regolarità del tesseramento nonché dello "status" di atleta straniero del Sig. Bastias Jorge Rodrigo presso Codesta Federazione.

In data 12.04.2017 perveniva da parte dell'ASD Molfetta Hockey 2012 una ulteriore nota difensiva con allegata documentazione fotografica a riprova che l'atleta denunciato avrebbe svolto nel 2005 attività sportiva per una Federazione straniera avendo nella fattispecie partecipato con la selezione nazionale Cilena ai Giochi Panamericani di Hockey svoltisi a Mar della Plata.

In data 14.04.2017, perveniva a questo Giudice una nota a firma del Segretario Generale Fihp con i chiarimenti precedentemente richiesti agli

Uffici federali, contenente altresì una comunicazione ufficiale della Federazione Cilena.

Infine in data 15.04.2017, perveniva una successiva memoria difensiva a firma del Presidente della ASD Hockey Club La Mela il quale insisteva nel ritenere infondato in fatto ed in diritto l'avverso reclamo nonché privo di fondamento probatorio ed insistendo per il rigetto dello stesso.

IN DIRITTO

Il procedimento de quo, instaurato, come detto, a seguito del formale reclamo proposto dalla ASD Molfetta Hockey 2012 in persona del suo Presidente pro tempore, ha ad oggetto la presunta irregolarità dello status di atleta del Sig. Bastias Jorge Rodrigo attualmente tesserato presso la ASD Hockey Club La Mela il quale ha partecipato alla gara di Campionato Nazionale di Hockey su Pista di serie A2 svoltasi in Montale Rangone (MO) lo scorso 1.04.2017.

Dall'istruttoria svolta e dai controlli effettuati dai competenti Uffici federali è emerso che: l'atleta Sig. Bastias Jorge Rodrigo è stato tesserato presso la FIHP unicamente per la stagione sportiva 2002/2003 presso la società Roller Novara, così come peraltro pacificamente ammesso dalla stessa ASD Hockey Club La Mela nella propria memoria difensiva pervenuta lo scorso 12.04., mentre non vi è traccia di ulteriore tesseramenti precedenti e/o successivi dello stesso sino alla stagione in corso (2016/2017). La ASD Hockey Club La Mela, inoltre, al momento della richiesta di tesseramento lo ha segnalato come "atleta italiano" (cd. Cittadinanza sportiva) riferendo che in detta circostanza la stessa società si sarebbe unicamente limitata a confermare i dati già presenti, per conto dell'atleta, nell'anagrafica federale confidando sulla loro correttezza. E' emerso, altresì, dalla sopracitata nota della Federazione Cilena che il denunciato è stato in passato tesserato anche per altre società straniere ed in particolare per il Club Universidad de Chile e poi ancora presso il Club San Augustin entrambe militanti nel campionato di Hockey Cileno e che infine lo stesso abbia preso parte a tre campionati del mondo: Mondiali di Reus 1999, Mondiali di San Juan Argentina 2000 e Mondiali degli Stati Uniti nel 2005 con la nazionale Cilena. Tale nota ufficiale rende in questa sede irrilevante la valutazione della documentazione fotografica estratta dal sito Facebook.

L'insieme delle circostanze sopra riportate integrano la fattispecie di cui all'art. 7.2.2 Norme di Tesseramento 2016/2017 che dispone espressamente che "Gli atleti italiani in possesso di una seconda cittadinanza straniera che non rientrano nello status di cui al punto precedente, sono considerati atleti di doppia nazionalità e a loro si

applicano le normative e i limiti previsti per gli atleti stranieri. Questi atleti, decorsi 5 anni di tesseramento ininterrotto presso la FIHP e senza aver preso parte a gare con rappresentative nazionali di altra federazione straniera, acquisiscono lo status di "atleta di formazione italiana". Gli atleti stranieri che ottengono la cittadinanza italiana ai sensi delle vigenti norme dello Stato Italiano, conseguono lo status di atleta di formazione italiana quando, dopo l'atto del riconoscimento della cittadinanza italiana da parte dello Stato Italiano, hanno all'attivo non meno di 5 anni ininterrotti di tesseramento presso la FIHP. Si ha riconoscimento della cittadinanza italiana al termine della procedura burocratica prevista dalle autorità competenti; non è considerata sufficiente la sola presentazione della domanda. La dichiarazione di "atleta di formazione italiana" è rilasciata dal settore tecnico nazionale e consente all'atleta di non essere più soggetto ad alcuna limitazione come atleta". In ragione di quanto detto, è risultato altresì che il Settore Tecnico Fihp
non ha mai rilasciato la dichiarazione di "Atleta di formazione italiana", pertanto il denunciato ad oggi, non è quindi in possesso della qualifica di "Atleta di formazione italiana". Lo stesso inoltre benché in possesso della doppia cittadinanza non ha mai conseguito i 5 anni di tesseramento ininterrotto presso la FIHP. Infine risulta altrettanto comprovato che in passato
l'atleta abbia disputato incontri sportivi con la rappresentativa di una Federazione estera (quale appunto quella Cilena).

Ciò detto, la condotta del Sig. Bastias Jorge Rodrigo, viola quanto previsto dalla summenzionata disposizione e pertanto è meritevole di sanzione disciplinare. Quanto invece alla condotta posta in essere dalla ASD Hockey Club La Mela quest'ultima è ritenuta doppiamente responsabile sia direttamente che oggettivamente. Per aver in primo luogo acconsentito il tesseramento di un atleta in evidente posizione irregolare e permesso il suo utilizzo in una gara nazionale di serie A2 violando di fatto la normativa federale e responsabile oggettivamente per la condotta assunta dal proprio tesserato nella precitata circostanza.

Né può rappresentare una causa esimente da responsabilità per l'ASD Hockey Club La Mela, l'essersi limitata a "rinnovare il tesseramento dell'atleta confidando nella correttezza dei dati e dello status contenuti nell'anagrafica della Federazione" o che la conferma della legittimità del tesseramento del Sig. Bastias Jorge Rodrigo deriverebbe altresì anche dal fatto che l'Ufficio tesseramento Fihp all'atto della comunicazione del nominativo da parte della società non avrebbe sollevato "alcuna irregolarità e/o senza alcuna prescrizione o limitazione".

Sul punto questo Giudice, contrariamente a quanto sostenuto dalla denunciata, ritiene di contro pienamente responsabile della condotta contestata, il legale rappresentante e Presidente della società denunciata Sig. Bruno Tognoli reo quest'ultimo di non aver operato con la dovuta diligenza, all'atto della richiesta del tesseramento del proprio atleta, le opportune verifiche in modo tale da accertare preliminarmente la regolarità dei dati da quest'ultimo forniti e senza di contro limitarsi ad una mera riproposizione di dati inseriti da altri soggetti ben circa 15 anni orsono, tantomeno auspicando che tale compito fosse svolto dagli uffici federali. L'aver agito con la necessaria attenzione avrebbe infatti potuto evitare il verificarsi della fattispecie denunciata. Pertanto il Presidente Sig. Tognoli è corresponsabile assieme al proprio tesserato per l'infrazione commessa.

Pertanto tutto ciò premesso questo Giudice così dispone:

P.Q.M.

- condanna l'atleta Bastias Jorge Rodrigo, verificata l'irregolarità del suo tesseramento, ai sensi dell'art. 45, lett. d) del Regolamento di Giustizia e Disciplina Fihp, di cui all'art. 33 del medesimo Regolamento alla sanzione della squalifica sino al termine della corrente stagione sportiva, nonché allo scadere dell'attuale tesseramento;
- condanna il Presidente della ASD Hockey Club La Mela Sig. Bruno Tognoli ai sensi degli artt. 2 – 38 – 44, comma 1, lett. c) del Regolamento di Giustizia e Disciplina Fihp alla sanzione della sospensione da ogni carica e incarico per un periodo di tempo di 60 giorni;
- condanna la ASD Hockey Club La Mela in persona del suo legale rappresentante nonché Presidente pro tempore ai sensi degli artt. 3 – 32 – 43, comma 1, lett. b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina Fihp alla sanzione dell'ammenda di € 2.000,00;
- condanna la ASD Hockey Club La Mela in persona del suo legale rappresentante nonché Presidente pro tempore ai sensi dell'art. 45 Regolamento Gare e Campionati alla perdita della gara di Campionato Nazionale di Hockey su Pista di serie A2 conto il ASD Hockey Molfetta 2012 svoltasi in Montale Rangone (MO) in data 1.04.2017 alla quale ha preso parte il proprio atleta schiarato in posizione irregolare con il punteggio di 0 – 10;
- dispone infine la trasmissione del presente provvedimento sia all'Ufficio del Settore Tecnico Nazionale Hockey Pista affinché provveda agli aggiornamenti della classifica finale di gara alla luce del presente provvedimento, nonché alla Procura Federale affinché verifichi se l'atleta Sig. Bastias Jorge Rodrigo abbia, nel corso del corrente Campionato, preso parte ad altri incontri precedenti a quello oggetto di

pronuncia da parte di questo Giudice.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata pari ad € 200,00.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Roma lì 19.04.2017

F.to Avv. Gregorio Stanizzi